

**PROTOCOLLO D'INTESA - PATTO DI COLLABORAZIONE PER DISCIPLINARE I RAPPORTI
PUBBLICO-PRIVATO PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO
"I Custodi della Valle Campiana"**

tra

Comune di Preci, con sede legale in Preci (PG) Piazza G. Marconi, N° 1, C.A.P 06047, C.F. 84002730541 e partita IVA 02621590542, ai fini del presente Protocollo d'Intesa rappresentato dal sindaco Bellini Pietro nato a Preci (PG) il 06/06/1958 residente a Preci (PG) via Cairoli, N° 26 C.F. BLLPTR58H06H015G, munito dei necessari poteri di firma;

e

Comunanza Agraria di Campi, con sede legale in _____, _____, C.A.P _____, _____, C.F. _____ partita IVA _____, ai fini del presente Protocollo d'Intesa rappresentata da _____ nato a _____ il _____ residente a _____ C.F. _____, munito dei necessari poteri di firma;

e

Premesso che

- a. La Regione Umbria, nell'ambito del "Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria (PSR) 2014-2020, D.D n. 3670 del 14/04/2017 (e ss.mm.ii), pubblicata in data 14/04/2017, ha approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali" (di seguito "**Bando**");
- b. in risposta al suddetto Bando, il Comune di Preci ha presentato in data 15/06/2017 la manifestazione d'interesse per il Progetto "**I Custodi della Valle Campiana**" (di seguito "**Progetto**");
- c. in data 23/05/2018 la Regione Umbria ha comunicato al Comune di Preci l'utile collocazione del progetto nella graduatoria delle proposte progettuali;
- d. in data 15/10/2018 il Comune di Preci ha pubblicato la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dell'appalto per la gestione e manutenzione del centro di documentazione agroambientale e forestale dei siti di interesse comunitario e dei paesaggi naturali storici e degli usi civici;
- e. la **Comunanza Agraria di Campi** ha interesse sul territorio;
- f. in data 29/10/2018 prot. Com.le n. 11504/18 la **Comunanza Agraria di Campi** ha risposto alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune;

le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

1.1 Le premesse e tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 In esecuzione di quanto previsto dalla Manifestazione di Interesse per la gestione e manutenzione del centro di documentazione agroambientale e forestale dei siti di interesse comunitario e dei paesaggi naturali storici e degli usi civici:

- a. costituire un partenariato Pubblico Privato per la realizzazione del Progetto oggetto della Manifestazione d'interesse suddetta;
- b. delegare **Comunanza Agraria di Campi** alla gestione e manutenzione del centro di documentazione agroambientale e forestale dei siti di interesse comunitario e dei

paesaggi naturali storici e degli usi civici.

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

3.1 Le Parti si impegnano:

- ad impegnarsi nella gestione e manutenzione del centro di documentazione agroambientale e forestale dei siti di interesse comunitario e dei paesaggi naturali storici e degli usi civici per un periodo di 5 anni dalla conclusione delle opere di ripristino e restauro;
- a rispettare tutti i precetti di cui al Bando e ai documenti richiamati ed allegati al presente Atto;
- a rispettare quanto tutta la normativa di riferimento, anche a livello regionale, statale ed europeo;
- a rispettare, in particolare, gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento CE n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative riporterà il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla sottomisura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura, Unione Europea, Stato e Regione Umbria.
- ad assumersi ogni responsabilità per conseguenze derivanti dall'inosservanza dei termini e condizioni di cui agli artt. 2.4, 2.5, 3.6, e 3.15 del Bando;
- a collaborare, coordinando le rispettive attività e prestazioni al fine di dare esatta esecuzione al Progetto;
- a collaborare, coordinando le rispettive attività e prestazioni al fine di dare esatta esecuzione al Progetto;

ART. 4 – COSTI DEL PROGETTO

I costi saranno definiti sulla base delle risorse a disposizione del progetto una volta che verrà ammesso a finanziamento dalla Regione Umbria.

ART. 5 – IL SOGGETTO CAPOFILA

5.1 Le Parti concordano nel designare, come designano, incaricano e delegano quale soggetto Capofila, che agirà per tutti i rapporti con la Regione Umbria ai fini della realizzazione del Progetto, il **Comune di Preci**. In particolare, le Parti dichiarano di conferire, come conferiscono, mandato o delega speciale ed irrevocabile con rappresentanza a titolo gratuito alla detta mandataria Capofila che accetta, e che, in forza del presente Atto, è autorizzata a sottoscrivere, in nome e per conto di tutte le Parti, convenzioni, contratti, documenti di ogni genere, compiere qualsiasi atto, per lo specifico Progetto in questione.

5.2 Il **Comune di Preci**, in qualità di Capofila, delegato, si impegna a svolgere per conto delle Parti qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della documentazione necessaria alla realizzazione e gestione del Progetto, nonché a coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti e i rapporti con la Regione Umbria.

ART. 6 - DURATA

6.1 Il presente Atto spiega efficacia dalla data della sua sottoscrizione e s'intenderà automaticamente risolto, senza bisogno di formalità o adempimento alcuno, nei seguenti casi:

- allorquando si sia conclusa l'attività di cui al Progetto e conseguentemente liquidati i rapporti economici tra le Parti;
- per il verificarsi di una delle cause di decadenza dal contributo riconosciuto dalla Regione Umbria.

6.2 All'atto dello scioglimento del rapporto, salva l'insorgenza anche dopo lo scioglimento del partenariato di eventuali pretese e/o la proposizione di eventuali azioni ascrivibili al partenariato stesso, le Parti non avranno null'altro a pretendere e/o avere l'una dalle altre a qualsivoglia titolo e/o ragione inerente e/o conseguente il presente atto e il Progetto per il quale il presente

partenariato è stato costituito.

ART. 7 - RISERVATEZZA

7.1 Tutte le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "**Informazioni**"), direttamente o indirettamente collegate al Progetto, fornite da una Parte all'altra, sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e dovranno essere considerate riservate. Ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- non far uso delle Informazioni per scopi diversi da quelli previsti dal Progetto;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni, se non previo consenso della Parte che ne sia proprietaria;
- restituire immediatamente le Informazioni alla Parte che ne sia proprietaria, su richiesta della medesima, alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente Atto;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il i soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di Progetto. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini del Progetto.

7.2 L'impegno di riservatezza, di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del Progetto, per ulteriori due anni, o fintantoché le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico.

7.3 Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso da parte degli stessi della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

7.4 Gli obblighi di cui sopra non si applicano alle Informazioni se:

- erano già in possesso della Parte ricevente;
- erano già state oggetto di pubblicazione o erano comunque divenute di pubblica conoscenza prima della trasmissione;
- sono state sviluppate dalla Parte ricevente indipendentemente dal Progetto;
- ne sia stata approvata la pubblicazione dalle Parti.

ART. 8 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

8.1 Conoscenze pre-esistenti

Ciascuna Parte è e resta unica proprietaria delle conoscenze e delle informazioni detenute dalla stessa alla data della sottoscrizione del presente Atto, o acquisite durante lo svolgimento del Progetto, ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, oltre che dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale.

8.2 Conoscenze derivanti dal Progetto

La proprietà delle conoscenze e dei risultati derivanti dal Progetto (di seguito "**Conoscenze**"), anche se conseguite nel periodo di tempo massimo di 12 mesi dalla conclusione dello stesso, e dei relativi diritti di proprietà intellettuale, apparterrà congiuntamente alle Parti nella misura di volta in volta concordata.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI – FORO COMPETENTE

9.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto, la competenza esclusiva sarà del Foro di Perugia.

9.2 Il presente Atto sostituisce ogni eventuale accordo, contratto, intesa raggiunto in precedenza tra le Parti.

9.3 Eventuali modifiche o emendamenti al presente Atto saranno perfezionati da tutte le Parti con

le medesime formalità di cui al presente Atto.

9.4 Per tutto quanto non previsto nel presente Atto, le Parti fanno espresso rinvio al Bando e ad ogni altro atto connesso e conseguente.

9.5 Le Parti si impegnano a dare immediata esecuzione al presente Atto dal giorno della sua sottoscrizione.

Luogo e data

FIRME

Comune di Preci – Pietro Bellini

Comunanza Agraria di Campi – Antonio Duca
